



**FINANZIARIA 2008  
ADOZIONI E AFFIDAMENTI**

## **CONGEDI DI MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI DEI GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI**

A partire dal 1 gennaio 2008 il trattamento dei genitori adottivi o affidatari viene equiparato a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere dall'età del bambino adottato o affidato.

La Finanziaria 2008, riformando gli artt. 26, 31, 36 e abrogando gli artt. 27 e 37 del T.U. sulla maternità/paternità di cui al D.L.vo n. 151/2001, ha dettato nuove regole sui periodi di congedo per maternità e sui periodi di congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.

Le nuove disposizioni riguardano le adozioni nazionali e quelle internazionali nonché gli affidamenti verificatisi dal 1 gennaio 2008 e quelli avvenuti nell'anno 2007 ma per i quali, al 1 gennaio 2008, non siano ancora decorsi i cinque mesi dall'inizio dell'adozione o dell'affido.

Argomento	Novità	Articoli della L.F. 2008 e T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.L.vo 26.3.2001, N. 151
<p><b>ADOZIONI NAZIONALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici o in alternativa ai lavoratori, nei primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia (precedentemente il periodo riconosciuto era di 3 mesi).</li> <li>• Non si considera, nel computo, il giorno di ingresso in famiglia del minore.</li> <li>• Il diritto è riconosciuto, all'atto dell'adozione, fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni) ricadente nello stesso periodo di congedo (precedentemente era riconosciuto fino a 6 anni di età).</li> <li>• In caso di affidamento preadottivo il diritto al congedo cessa dal giorno successivo all'eventuale provvedimento di revoca dell'affidamento medesimo da parte del Tribunale.</li> <li>• La circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008, in via transitoria, consente anche a coloro che hanno adottato un minore nel 2007, purché non siano trascorsi 5 mesi dall'ingresso in famiglia del minore, di fruire del più ampio periodo di congedo di maternità previsto dalla finanziaria 2008 (differenza tra i cinque mesi attualmente previsti entro il conseguimento dei 18 anni di età, rispetto al precedente limite di tre mesi e/o 6 anni di età), o può chiedere di commutare eventuali altre tipologie di assenza fruitive (es. ferie, congedo parentale, ecc.) in congedo di maternità con diritto al correlato trattamento economico.</li> </ul>	<p><b>Finanziaria 2008 – Art. 2 – comma 452:</b></p> <p><b>L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>1. Articolo 26 -"Adozioni e affidamenti"</b>  <b>Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.</b></p> <p><b>2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.</b></p>

## ADOZIONI INTERNAZIONALI

- Il congedo di maternità, in via ordinaria, può essere fruito nei primi 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
- Non si considera, nel computo, il giorno di ingresso in Italia del minore.
- Il diritto è riconosciuto, all'atto dell'adozione, anche se il minore abbia superato i sei anni di età e fino al raggiungimento della maggiore età ricadente nello stesso periodo di congedo.
- Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici madri o in alternativa al padre, per un massimo di 5 mesi successivi, da fruire, anche in modo frazionato, prima dell'ingresso del minore in famiglia, nel periodo di permanenza all'estero richiesto per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione.
- Durante il periodo di permanenza all'estero, la lavoratrice o il lavoratore in alternativa e/o ad integrazione al congedo di maternità (non fruito o fruito solo in parte), possono chiedere un congedo non retribuito, senza diritto a indennità.
- L'Ente autorizzato che cura la procedura di adozione deve certificare la durata di permanenza all'estero della lavoratrice o del lavoratore.
- Le nuove disposizioni si applicano anche nel caso in cui al momento dell'ingresso in Italia il minore si trovi in affidamento preadottivo. Nell'eventualità di un provvedimento di revoca dell'affidamento preadottivo da parte del Tribunale, il diritto al congedo cessa dal giorno successivo alla revoca.
- Anche in questo caso è prevista una fase transitoria per gli ingressi verificatisi nel 2007 analoga a quella sopradescritta.

**3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.**

**4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.**

**5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.**

<p><b>AFFIDAMENTO NON ADOTTIVO DI UN MINORE:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il congedo di maternità può essere fruito entro i primi 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di affidamento.</li> <li>• Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato.</li> <li>• Il congedo spetta fino al raggiungimento della maggiore età.</li> <li>• In via transitoria, per gli ingressi in famiglia disposti nel 2007 il congedo eventualmente non fruito potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell'anno 2008, purchè non oltre i 5 mesi dalla data di affidamento.</li> </ul>	<p><b>6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.</b></p>
<p><b>CONGEDO DI PATERNITÀ:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In alternativa, il congedo spetta alle medesime condizioni del congedo di maternità al padre lavoratore dipendente.</li> </ul>	<p><b>Finanziaria 2008 – Art. 2 – comma 454</b></p> <p><b>L'articolo 31 del citato D.L.vo 26.3. 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>Articolo 31 "Adozioni e affidamenti</b></p> <p><b>1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.</b></p> <p><b>2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.</b></p> <p><b>L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.</b></p>

**CONGEDO  
PARENTALE:**

- Spetta anche in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento.
- Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- L'indennità (pari al 30% della retribuzione), è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dall'articolo 34 (sei mesi), comma 1, del D.lvo n. 151/200, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia.
- In caso di ingressi in famiglia verificatisi nel 2007, il congedo è fruibile dal 1 gennaio 2008, tenendo conto dell'eventuale differenza con i periodi già fruiti nel 2007.

**Finanziaria 2008- Art. 2 –comma 455**

**L'articolo 36 del citato D.L.vo 26.3.2001, n. 151, è sostituito dal seguente:**

**Articolo 36 "Adozioni e affidamenti"**

- 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.**
- 2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.**
- 3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.**

## NORME SOSTITUITE E ABROGATE

### **Finanziaria 2008- Art. 2 –comma 452- sostituzione art. 26 decreto 151/2001**

#### *Articolo 26 -"Adozioni e affidamenti"*

- 1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.*
- 2. Il congedo deve essere fruito durante; primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.*

### **Finanziaria 2008- Art. 2 –comma 453**

#### **L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.**

#### *Articolo 27 “ Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali”*

- 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo Internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.*
- 2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionale, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.*
- 3. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.*

**Finanziaria 2008 – Art. 2 – comma 454 – sostituzione art. 31 decreto 151/2001**

*Articolo 31 "Adozioni e affidamenti"*

1. *Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.*
2. *Il congedo di cui all'art. 27, comma 2, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.*
3. *Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'art. 28.*

**Finanziaria 2008- Art. 2 –comma 455- sostituzione art. 35 decreto 151/2001**

*Articolo 36 "Adozioni e affidamenti"*

1. *Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.*
2. *Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.*
3. *Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.*

**Finanziaria 2008- Art. 2 –comma 456**

**L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.**

*Articolo 37 "Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali"*

1. *In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell' articolo 36.*
2. *L 'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.*